



ANTONIO DIENER
NOTAIO

Via S. Caterina da Siena nn. 30/32
41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. 0536/911592 - Fax 0536/911370
Viale Amendola n. 150
41125 Modena (MO)
Tel. 059/212688

Repertorio n. 50886

Raccolta n. 19762

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di giugno.
(20 giugno 2023)

In Sassuolo (MO), via Francesco Ruini n. 2, alle ore dieci, ove e perché richiesto.

Avanti a me, dott. **ANTONIO DIENER**, Notaio in Fiorano Modenese con studio ivi in via Santa Caterina da Siena nn. 30/32, iscritto al Collegio Notarile di Modena,

E' PRESENTE:

MAIRANO Mario, nato in Torino (MO) il giorno 26 dicembre 1951, domiciliato per la carica di cui infra presso la sotto indicata sede sociale, il quale interviene in quest'atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni con unico socio denominata "**OSPEDALE DI SASSUOLO - S.P.A.**", con sede legale in Sassuolo (MO), via Francesco Ruini n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Modena 02815350364, Numero R.E.A. MO-333566, con capitale sociale di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero) interamente versato e diviso in n. 7.500 (settemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, tutte attualmente spettanti all'unico socio "AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA" di cui meglio oltre che esercita su di essa attività di direzione e coordinamento, e pertanto rientrate tra le società a controllo pubblico di cui all'art. 2, lettera m), del Decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente MAIRANO Mario il quale, nell'indicata qualità, mi dichiara che è stata regolarmente convocata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento tempestivamente spedita all'unico socio, al domicilio risultante dal libro soci, a termini di legge e dell'art. 12 comma 3 del vigente statuto sociale, in questi luogo e giorno a partire dalle ore dieci l'assemblea dell'indicata società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Modifica Statuto Sociale;
- 2 - Varie ed eventuali;

e mi richiede di far constare da pubblico verbale le deliberazioni che l'assemblea andrà ad adottare.

Aderendo alla fattami richiesta io notaio do atto di quanto segue.

A norma dell'art. 15 del vigente Statuto sociale - e comunque su designazione concorde ed unanime di tutti gli intervenuti - assume la Presidenza dell'assemblea esso costituito MAIRANO Mario, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e fa constatare:

--- che è rappresentato l'intero capitale sociale di "**OSPEDALE DI SASSUOLO - S.P.A.**", tutto in capo - come già sopra esposto - al suo unico socio ossia l' "**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA**" (in seguito anche solo "Azienda USL di Modena"), con sede legale in Modena (MO), via S. Giovanni del Cantone n. 23, Codice Fiscale 02241850367, a sua volta

Registrato a Modena
il 29/06/2023
al n. 16131
serie 1T

rappresentata dalla Direttrice Generale PETRINI Anna Maria, nata in Porto San Giorgio (AP) il giorno 7 novembre 1969, domiciliata per la carica presso la sede legale, autorizzata a partecipare alla presente assemblea in virtù dei poteri a Lei conferiti dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 01/06/2022, dalla normativa vigente e dall'Atto Aziendale, nonché in forza di quanto previsto dalla Deliberazione della stessa Direttrice Generale n. 148 assunta in data 10 maggio 2023 e pubblicata in pari data, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Ospedale di Sassuolo S.p.A. - Approvazione del nuovo Statuto a seguito dell'acquisizione delle partecipazioni societarie del privato da parte dell'Azienda USL di Modena";

--- che per il vigente Organo Amministrativo di "OSPEDALE DI SASSUOLO - S.P.A.", ossia un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri:

---- esso costituito MAIRANO Mario, Consigliere e Presidente, è presente;

---- DARCHINI Anna, nata in Imola (BO) il giorno 8 giugno 1956, Consigliera, è presente in videoconferenza (applicativo "Microsoft Teams");

---- MAZZINI Tiziana, nata in Imola (BO) il giorno 4 febbraio 1968, Consigliera, è assente giustificata;

--- che per il Collegio Sindacale di "OSPEDALE DI SASSUOLO - S.P.A.":

---- NANNINI Giovanni, nato in Bologna (BO) il giorno 3 novembre 1963, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, è presente;

---- MASI Antonella, nata in Bologna (BO) il giorno 17 luglio 1964, Sindaca Effettiva, è presente;

---- FERRARI Pier Paolo, nato in Modena (MO) il giorno 9 settembre 1959, Sindaco Effettivo, è presente.

Il Presidente dell'Assemblea, signor MAIRANO Mario, dopo aver accertato, sotto la propria personale responsabilità, la regolare costituzione della presente assemblea, l'identità e la piena legittimazione di tutti gli intervenuti alla stessa, dichiara quindi che l'assemblea straordinaria di "OSPEDALE DI SASSUOLO - S.P.A." è validamente costituita (anche in forza di quanto previsto dall'articolo 12, punto 5, dello statuto attualmente vigente) e pertanto è pienamente legittimata a deliberare in merito all'esposto ordine del giorno, portato precedentemente a conoscenza del suo unico socio, il quale – a mezzo come sopra – se ne dichiara pienamente informato.

Passando poi alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che in data 26 maggio 2022 si è conclusa l'operazione di acquisizione del pacchetto azionario dal socio privato "Atrikè S.p.A." all'Azienda USL di Modena; che nella citata Deliberazione n. 148 del 10 maggio 2023 è stato espressamente specificato che il relativo percorso si è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia, sia dal punto di vista sostanziale che formale, e che sono stati pedissequamente seguiti gli iter procedurali prodromici all'effettivo trasferimento delle azioni; che pertanto, dall'indicata data, l'Azienda USL di Modena è detentore della totalità delle azioni di "Ospedale di Sassuolo S.p.A." e di conseguenza è suo socio unico.

L'uscita del socio privato dalla compagine sociale - prosegue il Presidente - ha comportato la risoluzione per mutuo consenso dei patti parasociali, che hanno quindi cessato di avere efficacia; tale modifica intervenuta nell'assetto societario ha indi portato alla necessità di provvedere ad una revisione dello Statuto di "Ospedale di Sassuolo S.p.A.", il quale è stato riformulato per adeguarlo meglio al particolare complesso di norme cui è soggetta la Società in ragione della natura pubblica del suo socio, del particolare setto-

re (sanitario) in cui opera e del suo peculiare oggetto (in particolare, ma non solo: D.Lgs. 175/2016; D.Lgs. 502/92; Legge 120/2011; D.Lgs. 39/2013; ecc...), lasciando tuttavia inalterata l'impostazione sostanziale dell'organizzazione sociale, e comunque senza adottare modifiche che possano essere ricondotte a quelle previste dall'art. 7, ultimo comma, del citato D.Lgs. 175/2016.

Il nuovo testo di Statuto (approvato dal socio unico con la citata Deliberazione n. 148 in data 10 maggio 2023), che il Presidente sinteticamente illustra in assemblea in quanto già ampiamente esaminato e preventivamente portato a conoscenza sia del socio unico che degli organi sociali, si compone di 40 (quaranta) articoli e regolerà con nuove norme l'organizzazione ed il funzionamento della società (prevedendone, in particolare, ed a mero titolo esemplificativo: la proroga della durata fino al 31 dicembre 2100, una migliore formulazione dell'oggetto sociale, una parzialmente diversa modulazione delle clausole di gradimento e prelazione, una parzialmente diversa distribuzione di competenze tra assemblea e organo amministrativo, una più articolata definizione dei requisiti e dei compiti del Direttore Generale, l'espressa previsione del Direttore Sanitario, una più articolata precisazione delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza dei componenti gli organi sociali).

A questo punto il Presidente termina la relazione ed invita l'assemblea a deliberare.

Udita la relazione del Presidente, l'Assemblea Straordinaria di "OSPEDALE DI SASSUOLO - S.P.A.", dopo breve ma esauriente discussione, col voto favorevole e palese per alzata di mano del suo unico socio "AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA", e pertanto con l'approvazione della totalità - 100% - del suo capitale,

DELIBERA:

a) di approvare integralmente, incondizionatamente e senza riserve, il nuovo Testo di Statuto sociale sopra illustrato dal Presidente, composto di n. 40 (quaranta) articoli; detto statuto, anche con riferimento al disposto dell'art. 2436, sesto comma, cod. civ., viene al presente verbale allegato sotto la lettera "A" per formare di esso a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal costituito Presidente ed in genere da tutti gli intervenuti all'assemblea;

b) di conferire al costituito Presidente MAIRANO Mario i più ampi e poteri per porre in essere tutti gli atti necessari ed opportuni al fine di dare compiuta esecuzione ed esaustiva pubblicità a tutto quanto oggi deliberato dall'assemblea straordinaria di "OSPEDALE DI SASSUOLO - S.P.A.".

Proclamati i risultati della votazione, e constatato che nessuno degli intervenuti richiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti cinquanta.

Le spese del presente atto sono tutte a carico della società "OSPEDALE DI SASSUOLO - S.P.A.".

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio per otto facciate di due fogli, il quale é stato da me notaio letto al Presidente qui presente, che in seguito a mia interpellanza lo approva pienamente e con me notaio lo sottoscrive alle ore dieci e minuti cinquantacinque.

FIRMATO: MAIRANO MARIO; NOTAIO ANTONIO DIENER.

Allegato A alla Raccolta 19762

"STATUTO della Società "OSPEDALE DI SASSUOLO - S.P.A."

TITOLO I: Costituzione — Denominazione — Sede — Oggetto — Durata

Articolo 1 — Denominazione sociale

1.1. È costituita una società per azioni con la denominazione "Ospedale di Sassuolo - S.p.A.".

Articolo 2 — Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di Sassuolo (MO), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'Assemblea, con le maggioranze previste in sede Straordinaria ai sensi dell'art. 16.1 del presente statuto, ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, nonché di autorizzare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1 e l'istituzione nonché la soppressione ovunque di unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

2.2 bis. Il trasferimento della sede sociale all'estero non è consentito.

Articolo 3 — Oggetto sociale

3.1. La società ha per oggetto:

1. l'attività, nata per l'attuazione di un programma di gestione pubblico-privato dell'Ospedale di Sassuolo ai sensi dell'art. 9 bis, D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche, approvato in via sperimentale dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 1337 del 22/07/2002, successivamente convertito in regime ordinario con Delibera n. 102 del 02/02/2009, consistente nell'erogazione di prestazioni sanitarie nel rispetto della programmazione regionale e provinciale, in integrazione con la rete ospedaliera provinciale, di cui l'ospedale fa parte, e con la rete dei servizi territoriali presenti nell'area;

2. la gestione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali nell'ambito del servizio pubblico secondo gli indirizzi assistenziali e gli standard previsti dalla Regione Emilia Romagna per i soggetti accreditati, nel rispetto delle indicazioni dell'Azienda USL committente; il raggiungimento degli obiettivi assistenziali periodicamente individuati dalla programmazione ed assegnati alla società nell'ambito del contratto di fornitura costituisce un obiettivo prioritario ed un vincolo per la gestione stessa; allo stesso modo la gestione è vincolata quanto al rispetto di standard qualitativi e di sicurezza definiti da leggi, regolamenti ed atti e/o programmi dell'Azienda USL committente alla stregua dei soggetti produttori pubblici e privati accreditati; analogo impegno è costituito per la partecipazione a programmi e progetti finalizzati al miglioramento complessivo delle performance assistenziali e/o gestionali adottati dall'Amministrazione regionale. Più specificamente, la gestione dovrà concorrere al conseguimento degli obiettivi primari assegnati dal Piano Sanitario Regionale all'assistenza ospedaliera, ed in particolare:

- migliorare lo stato di salute dei cittadini, promuovendo l'uguaglianza e l'equità di accesso e di trattamento e riconoscendo che il contributo dell'assistenza ospedaliera inizia garantendo l'accessibilità alle prestazioni e ai servizi sulla base delle effettive necessità dei cittadini prescindendo dalle diversità geografiche, sociali, economiche, di razza, di età o di sesso;

- garantire l'erogazione efficace di assistenza ospedaliera appropriata, poiché l'accessibilità alle cure deve essere assicurata mediante la produzione di servizi efficaci ed efficienti, appropriati e tempestivi, coerenti con standard di funzionamento tendenti al miglioramento delle performance, attraverso un elevato ed oggettivabile livello di qualità complessiva dell'assistenza erogata;
- promuovere l'efficienza operativa, per assicurare che l'assistenza ospedaliera efficace sia erogata con il minimo dei disagi per il cittadino, e che l'utilizzo delle risorse del servizio sanitario tenga buon conto del loro valore e della loro limitatezza, ispirandosi a criteri di economicità e di equilibrio finanziario;
- avere elevato riguardo per le esigenze e le aspettative dei pazienti e dei loro congiunti, contribuendo a rispondere in modo adeguato ai bisogni individuali, assistenziali e di qualità delle cure;
- riconoscere la centralità delle risorse umane e professionali operanti nella struttura, valorizzando e sviluppando le professionalità e le tecniche impiegate;
- promuovere la formazione continua delle risorse umane mediante adeguati piani di aggiornamento e allestimento delle necessarie strutture di supporto;

3. ogni ulteriore attività nel settore sanitario compatibile con quanto previsto ai punti precedenti, incluse promozione e sviluppo di attività assistenziali innovative, ivi comprese connesse attività formative;

4. l'esercizio di qualsiasi attività affine, ausiliaria o accessoria rispetto alle attività principali ed istituzionali di cui sopra.

3.2. La società in ogni caso è tenuta ad operare nel rispetto delle norme e della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale e dei relativi atti.

3.3. La società, purché risultino necessarie e/o utili e/o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni che governano il funzionamento e l'attività delle società a partecipazione pubblica potrà:

- a) assumere partecipazioni in altre società o enti in via non prevalente a scopo di stabile investimento, aventi oggetto sociale affine e/o connesso a quello perseguito dalla Società, sia in Italia che all'estero, e svolgere servizi finanziari, amministrativi, commerciali e tecnici per le società in cui partecipa;
- b) promuovere la costituzione di società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto sociale affine e/o connesso a quello perseguito dalla Società;
- c) potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie sia di terzi ed in particolare fidejussioni, purché queste attività siano di interesse sociale e non costituiscano un ostacolo al conseguimento dell'oggetto.

3.4. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 01 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

3.5. Le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che comportano un cambiamento significativo dell'attività sociale sono adottate nel rispetto delle previsioni che regolano la costituzione di società a partecipazione pubblica, e il relativo atto deliberativo dovrà soggiacere agli oneri di motivazione analitica previsti in materia di società a partecipazione pubblica.

Articolo 3 bis — Modalità di conseguimento dell'oggetto

3bis.1 La gestione dell'Ospedale di Sassuolo, come definita nel precedente art. 3, può essere attuata dalla Società soltanto in via diretta nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 502/92 e alla Delibera Regionale 102/2009.

3bis.2. Nell'espletamento delle attività dirette al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società - per le rilevanti risorse pubbliche impiegate nella costituzione della stessa, per l'appartenenza della maggioranza del capitale azionario al patrimonio pubblico e per l'incidenza della sua gestione sui pubblici bilanci - si configura quale soggetto di diritto privato operante nel rispetto della programmazione definita a livello regionale e locale.

3bis.3. In particolare, per quanto concerne le modalità di approvvigionamento, la Società deve essere considerata "società a partecipazione pubblica" con tutte le conseguenze di legge che da tale qualifica discendono.

Articolo 4 — Durata

4.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata in osservanza delle norme e dello statuto, salvo il diritto di recesso per il socio dissenziente nell'eventualità di proroga.

La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

TITOLO II: Capitale — Azioni — Obbligazioni

Articolo 5 — Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è di Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) suddiviso in n. 7.500 (settemilacinquecento) azioni da nominali Euro 1.000 (mille) ciascuna.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci osservate le disposizioni di legge e di statuto.

5.3. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'art. 2342 codice civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti.

5.4. In caso di aumento di capitale sociale e di emissione di obbligazioni convertibili si osserva l'art. 2441 c.c.

Articolo 5 bis — Azioni

5bis.1. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'Assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di dette azioni.

5bis.2. Nel caso di comproprietà di azioni si osserva quanto disposto dall'art. 2347 c.c.



Guiliano De Santis

5bis.3. Le azioni sono nominative.

5bis.4. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni speciali e, in particolare, azioni privilegiate, privilegiate a voto limitato, anche destinate ai portatori di obbligazioni convertibili.

Articolo 6 — Partecipazione maggioritaria pubblica

6.1. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 9 bis D.Lgs. n. 502/92 e salvo modifiche legislative che in futuro dovessero intervenire a livello nazionale e/o a livello regionale, il capitale sociale della Società dovrà essere di proprietà, in misura almeno pari al 51% dello stesso, dell'Azienda USL di Modena.

6.2. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la prevalenza del capitale pubblico, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento effettuato in violazione delle previsioni di cui al comma precedente.

Articolo 7 - Versamenti in conto capitale e finanziamenti da parte dei soci

7.1. Gli azionisti potranno effettuare, previa delibera dell'assemblea ordinaria, versamenti alla società in conto capitale, a titolo infruttifero, proporzionalmente o meno alle rispettive quote di capitale possedute.

7.2. Gli azionisti potranno altresì effettuare finanziamenti in favore della società, sia infruttiferi che fruttiferi, alle condizioni da stabilirsi, nel pieno rispetto, tuttavia, della normativa tempo per tempo vigente in materia; l'organo amministrativo a propria discrezione potrà provvedere a restituire in tutto o in parte ai soci le somme versate alla società in qualunque momento.

Articolo 8 — Domicilio dei soci

8.1. Il domicilio dei soci, per ogni loro rapporto con la società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci.

Articolo 9 — Trasferibilità delle azioni e clausole di gradimento

9.1. Le azioni sono cedibili anche fra soci e possono costituire oggetto di negozi di cui al successivo art. 10 solo in presenza del gradimento di tanti soci che rappresentino almeno il 70% delle azioni aventi diritto di prelazione e che dovrà essere concesso o negato nei limiti e con le modalità previste nel presente articolo.

9.2. Il Socio (di seguito Socio Alienante) che intenda trasferire ad un terzo, socio o non socio, tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione preventiva all'Organo Amministrativo mediante raccomandata A.R. recante l'indicazione dell'identità del potenziale acquirente, del numero dei titoli da trasferire, delle condizioni economiche del trasferimento e di ogni altra notizia utile, nonché la richiesta del gradimento sul nominativo del cessionario delle azioni.

9.3. Entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'offerta, l'Organo Amministrativo dovrà convocare l'assemblea dei soci per deliberare in merito al gradimento il cui esito dovrà essere comunicato, unitamente a tutti i dettagli sopra menzionati dell'operazione di trasferimento, al socio offerente e a tutti gli altri soci entro giorni 15 secondo le modalità previste dallo Statuto per le comunicazioni ufficiali.

9.4. Il gradimento dovrà essere concesso o negato con parere motivato tenendo nella massima considerazione l'interesse della società, la sua specifica natura, le finalità della sua costituzione e l'oggetto principale delle sue attività.

9.5. A tal fine, stante le caratteristiche della società, il socio pubblico potrà legittimamente rifiutare il gradimento all'ingresso di un nuovo socio privato all'interno della compagine societaria qualora non vengano offerte, dal nuovo socio privato, adeguate garanzie di continuità e professionalità nella gestione della società; ai fini di cui sopra, il gradimento potrà essere rifiutato qualora il nuovo socio privato non possieda mezzi propri adeguati (patrimonio netto contabile) in relazione all'attività di impresa esercitata dalla società ed agli investimenti dalla stessa effettuati, una adeguata ed equilibrata struttura patrimoniale (in termini di equilibrio tra le fonti di finanziamento e tra gli impieghi e le fonti di finanziamento) nonché precedenti esperienze imprenditoriali (esercitate direttamente o attraverso società partecipate) nel settore sanitario o in settori affini.

9.6. Il gradimento potrà, inoltre, essere legittimamente rifiutato:

- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad una serie di obblighi e impegni nei confronti dell'Azienda USL di Modena;
- a soggetti che abbiano subito condanne penali passate in giudicato per reati di corruzione e/o concussione;
- a soggetti che abbiano in corso procedimenti giudiziari per reati di criminalità organizzata e/o che per tali reati abbiano subito condanne penali in qualunque grado di giudizio;

Il gradimento potrà essere legittimamente rifiutato anche nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica e per almeno uno degli amministratori possa sussistere almeno una delle fattispecie di cui al precedente elenco.

9.7. Qualora il gradimento sia concesso, il Socio Alienante sarà libero di trasferire le azioni al terzo indicato nell'offerta entro i 60 giorni successivi alla scadenza prevista per l'esercizio di prelazione da parte degli azionisti di cui al successivo articolo 10.4.

9.8. Decorso inutilmente tale termine (senza che si sia perfezionata la cessione), il trasferimento delle azioni del Socio alienante sarà nuovamente soggetto al gradimento.

9.9. La richiesta di gradimento dovrà essere presentata anche nel caso di trasferimento di azioni inter vivos a qualsiasi titolo con corrispettivo non in denaro ovvero a titolo gratuito ed in genere per qualsiasi altro atto od operazione che comporti il trasferimento della proprietà delle azioni: per trasferimento, infatti, si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà ovvero la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni (ivi compresi, in via semplificativa, ma non esaustiva, la compravendita, donazione, la permuta, il conferimento in società, la datio in solutum), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti.

9.9bis. Il diritto di gradimento non spetta nel caso di trasferimenti che avvengano in esito a procedure di gara eventualmente bandite nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

9.10. Qualunque trasferimento di azioni compiuto in violazione di quanto sopra è privo di effetto nei confronti della Società e degli altri soci, cosicché la Società potrà legittimamente rifiutare

l'iscrizione dell'avente causa sul libro dei soci e l'avente causa non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquistate in violazione del gradimento.

9.11. In caso di ingresso di un nuovo socio pubblico, si farà riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e/o alla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Articolo 10 — Diritti di prelazione

10.1. In caso di trasferimento delle azioni spetta agli altri soci il diritto di prelazione nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 9.

10.2. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà ovvero la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni (ivi compresi, in via esemplificativa, ma non esaustiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la datio in solutum), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti.

10.3. Ciascun socio ha diritto di essere preferito, nell'acquisto a titolo oneroso delle azioni che altro socio voglia trasferire sia a terzi che a soci.

10.4. A ciascun socio è riconosciuto il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita, a seguito dell'espletamento degli adempimenti di cui al precedente art. 9 ed alle condizioni comunicate come previsto nello stesso: tale diritto è da esercitarsi mediante comunicazione da inviarsi al socio offerente entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione ufficiale dell'esito della deliberazione dell'assemblea che deve pronunciarsi in merito al gradimento. La prelazione dovrà essere esercitata su tutte le azioni da alienare.

10.5. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, le azioni saranno ripartite tra i soci che hanno esercitato la prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

10.6. Scaduto il termine anzidetto, il socio offerente, fermi restando gli eventuali obblighi di gradimento nei confronti della società, sarà libero, nei successivi (60) sessanta giorni, di alienare al nominativo indicato nella comunicazione di cui sopra secondo le originarie e dichiarate condizioni contrattuali.

10.7. Decorsi i sessanta (60) giorni di cui sopra, i titoli invenduti saranno nuovamente soggetti alle norme di questo articolo.

10.8. Nel caso in cui gli esercitanti il diritto di prelazione dichiarino, nella comunicazione di accettazione della prelazione di cui sopra, di ritenere non congruo il corrispettivo proposto, questi avranno comunque diritto di acquistare le azioni oggetto della prelazione al prezzo equo che sarà stabilito da un collegio di tre arbitratori che sarà nominato e che opererà in conformità con quanto previsto all'art. 38 del presente statuto.

10.9. Sempre con riferimento all'art. 38, nel caso in cui la controversia veda coinvolta, come offerente in vendita oppure come esercitante il diritto di prelazione, una o due pluralità di soci, ciascuna delle due parti provvederà alla nomina di un arbitratore che la rappresenti in modo unitario. Nella propria valutazione il collegio degli arbitratori dovrà tenere conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società e della sua redditività. La determinazione, che il collegio degli arbitratori adotterà a maggioranza dei suoi membri e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci, sarà vincolante per le parti e non sarà appellabile.

10.10. Qualora la valutazione del collegio degli esperti risulti inferiore al prezzo indicato nell'offerta in prelazione, le spese di valutazione, da determinarsi secondo tariffe professionali, saranno per metà a carico dei soci che intendono acquistare, nella proporzione dei titoli che a loro rispettivamente spettano, e per l'altra metà a carico della parte venditrice. Qualora risulti pari o superiore al prezzo dell'offerta, le spese di valutazione saranno interamente a carico dei soci che intendono acquistare.

10.11. La prelazione di cui al presente articolo si applica anche nel caso in cui il proprietario intenda trasferire a titolo gratuito o senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, procedere alla loro intestazione a società fiduciarie, comprese le alienazioni per transazione o per cessione di beni o per trasferimento di azienda o di ramo di azienda, ossia nell'ambito di negozi che non prevedano un'esplicita definizione del loro prezzo, intendendosi che, in tali casi, il corrispettivo dovrà essere destinato ai beneficiari dei suddetti negozi di alienazione. Tale corrispettivo sarà determinato di comune accordo tra i soci coinvolti oppure, in difetto di accordo, sarà determinato in modo vincolante per le parti dal collegio degli arbitratori nominato con le modalità previste al punto precedente.

10.12. Le regole sul diritto di prelazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento delle azioni, di espropriazione forzata delle stesse ed in ogni ipotesi di trasferimento coattivo.


10.13. Lo stesso diritto di prelazione, da esercitarsi nei modi ed alle condizioni tutte di cui al presente articolo, con la sola eccezione dei termini, da intendersi tutti ridotti a giorni 15 (quindici), viene attribuito da ciascun socio agli altri per l'ipotesi in cui lo stesso intenda cedere il diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c., nel caso di aumento di capitale sociale o di emissione di obbligazioni convertibili. Resta inteso, in tal caso, che la prelazione potrà essere esercitata unicamente in base alle condizioni comunicate e non sarà ammissibile alcuna procedura di valutazione. La comunicazione di offerta di vendita dei diritti di opzione dovrà pervenire agli altri soci, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione.

10.14. Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere date per iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Esse devono essere inviate alla residenza o sede del destinatario.

10.15. Le precedenti clausole restano comunque soggette ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria.

10.16. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente, riferendosi lo stesso all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma del presente articolo.

10.17. In tutti i casi in cui il trasferimento delle azioni avvenga mediante procedure di evidenza pubblica, il diritto di prelazione potrà essere esercitato al prezzo della proposta di aggiudicazione. A tal fine, il socio alienante dovrà dare avviso all'organo amministrativo dell'avvio della procedura di evidenza pubblica entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando, il quale (unitamente a tutti gli atti di gara) dovrà segnalare l'esistenza del diritto di prelazione spettante agli altri soci. Il socio alienante avrà poi l'obbligo di dare senza indugio notizia dell'intervenuta proposta di aggiudicazione all'organo amministrativo, il quale, nei sessanta giorni successivi, provvederà a comunicarla ufficialmente agli altri soci affinché questi possano esercitare il diritto di prelazione nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'aggiudicazione verrà effettuata solo



A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. Above the signature is a circular stamp, partially obscured by the signature's line. The stamp contains text, including 'PROF. NO. 1/19/2018' and 'S. GIOVANNI BATTISTA'.

dopo l'inutile decorso del termine utile per l'esercizio del diritto di prelazione, o in caso di espressa rinuncia al diritto di prelazione da parte dei soci aventi diritto.

10.18. I trasferimenti in violazione alle disposizioni che precedono sono privi di effetto nei confronti della società e degli altri soci cosicché la Società potrà legittimamente rifiutare l'iscrizione dell'avente causa sul libro dei soci e l'avente causa non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquistate in violazione del diritto di prelazione.

Articolo 11 — Emissione di obbligazioni

11.1. La Società può emettere obbligazioni (anche convertibili in azioni) al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. L'emissione di prestiti obbligazionari è deliberata in ogni caso dall'assemblea straordinaria.

TITOLO III: Assemblea

Articolo 12 — Assemblea

12.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

12.2. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci ai sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Emilia-Romagna.

12.3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). L'Assemblea può inoltre, in alternativa a quanto sopra previsto e in base al volere dell'organo amministrativo, venir convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; in tal caso dovrà essere inviato a tutti i soci l'avviso di convocazione anche mediante raccomandata A.R. o PEC.

12.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

12.5. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 12.5. dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

12.7. L'assemblea potrà riunirsi anche in audio/video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare:

- dovrà essere consentito al Presidente, anche a mezzo di un Ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- dovrà essere consentito al Segretario od al Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, o le diverse modalità di collegamento, nel rispetto delle condizioni sopra elencate, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 — Intervento e Rappresentanza in Assemblea

13.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, oltre ai soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2. Gli azionisti possono farsi rappresentare nelle assemblee con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 14 — Competenze dell'assemblea

14.1. L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. individua, ai sensi della normativa in materia di società a partecipazione pubblica e tenuto conto delle necessità organizzative, la più adeguata composizione dell'organo amministrativo tra quelle previste dalla legge, ovvero amministratore unico o consiglio di amministrazione;
3. a seconda della soluzione amministrativa prescelta, nomina e revoca l'amministratore unico, ovvero gli amministratori, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica;
- 3.bis nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente ed eventualmente un vicepresidente del consiglio di amministrazione al quale è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- 3.ter nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
4. conferisce l'incarico alla società di revisione, iscritta all'albo speciale tenuto presso la Consob, cui viene demandato il controllo contabile;
5. determina l'eventuale compenso dell'amministratore unico, ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché il compenso dei sindaci in conformità alle disposizioni di Legge dettate in materia (L. 296/2006 e D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.);
6. nomina e revoca il Direttore Generale;
7. autorizza l'Organo Amministrativo al compimento dei seguenti atti:

- a) acquisti di partecipazioni in altre società di capitali o enti aventi oggetto sociale affine e/o connesso a quello perseguito dalla Società in via non prevalente a scopo di stabile investimento, sia in Italia che all'estero, e svolgimento di servizi finanziari, amministrativi, commerciali e tecnici per le società in cui partecipa;
- b) la costituzione di società, consorzi ed enti in genere, aventi oggetto sociale affine e/o connesso a quello perseguito dalla Società, ovvero acquisti, cessioni, conferimenti, affitti di azienda e/o rami di azienda purché strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale;
- c) contrazioni di debiti a medio — lungo termine per importi unitari superiori a Euro 500.000,00;
- d) adozione del piano degli investimenti;
- e) adozione del budget economico e patrimoniale;
- f) l'attivazione di nuove unità operative ospedaliere e/o nuove branche specialistiche o sulla dismissione di unità operative ospedaliere e/o nuove branche specialistiche già esistenti, ferme restando le competenze in caso di modificazione dell'oggetto sociale;
- g) l'adozione di deliberazioni di cui all'art. 19.2 lett. e), lett. f) e lett. g) qualora siano relative ad operazioni di importo unitario pari o superiore ad Euro 500.000 non previste nel piano degli investimenti.

14.2. L'assemblea ordinaria, inoltre, nomina e revoca il Direttore Sanitario in conformità alle previsioni normative tempo per tempo vigenti in materia.

14.3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni ai sensi di legge.

14.4. L'assemblea straordinaria delibera sugli argomenti attribuiti alla sua competenza dal presente statuto e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Articolo 15 — Norme di funzionamento

15.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ove sia previsto l'organo collegiale. In tale ultima ipotesi, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente, ove individuato, ovvero in caso di mancata individuazione, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età presente.

15.2. Spetta al Presidente accertare la validità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificare la legittimazione degli intervenuti a parteciparvi, stabilire le modalità di intervento, dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

15.3. Il segretario è nominato dall'assemblea, su designazione del Presidente, scegliendolo anche tra i non soci. Lo stesso Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due o più scrutatori, scegliendoli tra gli azionisti o tra i loro rappresentanti intervenuti in assemblea. Le deliberazioni si assumono in modo palese; è espressamente escluso il voto a scrutinio segreto.

15.4. Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale ai sensi dell'art. 2375 c.c. firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori ed iscritti in apposito libro.

15.5. Nei casi prescritti dalla legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è prevista la nomina del segretario e degli scrutatori.

Articolo 16 — Deliberazioni assembleari

16.1. Per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, trovano applicazione le norme degli artt. 2368 e 2369 c.c. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sarà sempre necessario, sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

16.2. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità delle norme di legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV: Amministrazione

Articolo 17 — Organo amministrativo

17.1. La società è amministrata, ai sensi della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, da un Amministratore Unico, oppure, nel caso in cui l'Assemblea, in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione collegiale (tenendo comunque conto delle esigenze di contenimento dei costi), da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri, non superiore a 5 (cinque), anche non soci, nominati dall'Assemblea.

17.2. Il Consiglio di amministrazione verrà nominato secondo quanto di seguito previsto:

- a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2449 c.c., l'Azienda USL di Modena avrà diritto a nominare due consiglieri nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, o tre consiglieri nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, scelti fra persone che presentino i requisiti previsti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica di seguito indicati;
- b) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex art. 2449 c.c. e fino ad un massimo di due, avverrà tra candidati che dovranno possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica di seguito indicati.

17.3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve rispettare il criterio di riparto tra generi, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La composizione del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal Regolamento attuativo DPR 251/2011.

17.4. I componenti dell'organo amministrativo - sia esso Amministratore unico o in composizione collegiale - devono possedere i requisiti di autonomia, professionalità e onorabilità di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e inoltre:

1. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
2. non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;



Giuliana Lupo

3. non essere stati condannati alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del c.c., nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i., nel D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.;
4. non aver subito pronunce di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
5. non trovarsi in una delle altre condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 175/2016.

Non possono inoltre essere nominati amministratori coloro che sono legati da rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con strutture private che svolgono attività concorrenziale con la Società; è inoltre inibita ogni attività che sia in conflitto con l'interesse della Società.

17.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno possedere inoltre i seguenti requisiti:

1. Avere conseguito un diploma di scuola secondaria superiore ovvero un diploma di laurea rilasciato a seguito di un corso di laurea quinquennale, ovvero triennale o quadriennale integrato dal corso biennale o annuale previsto dalla Legge, o un titolo di studio estero equipollente, in materie giuridiche, economiche, finanziarie, medico-sanitarie e/o tecniche;
2. Essere in possesso di esperienza in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero nella carica di presidente o di amministratore in enti, società o aziende pubbliche o private che per dimensioni e/o oggetto possano considerarsi analoghe a quelle della Società.

Articolo 18 — Durata dell'incarico e sostituzione dell'Organo Amministrativo

18.1. L'Organo Amministrativo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo rielezione, dimissioni, decadenza, revoca, ovvero fissazione di un termine inferiore da parte dell'Assemblea che provvede alla nomina.

18.2. Ove sia previsto un organo amministrativo collegiale, nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione o causa, dovesse venire a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto l'intero organo collegiale. In tale caso, l'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

18.3. Ove sia previsto un organo amministrativo collegiale, i consiglieri designati ai sensi dell'art. 2449 c.c. potranno essere revocati esclusivamente dalla Azienda USL di Modena. Qualora vengano meno i consiglieri nominati ex art. 2449 c.c., sempreché non ricorra l'ipotesi contemplata nel II comma del presente articolo, l'organo amministrativo provvederà alla loro sostituzione recependo la designazione che verrà comunicata dall'Azienda USL di Modena, nel rispetto delle disposizioni in materia di composizione e di requisiti di cui al precedente art. 17. In difetto di formale comunicazione, l'organo amministrativo provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. alla loro sostituzione. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea.

18.4. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

Articolo 19 — Poteri e attribuzioni dell'organo amministrativo

19.1. L'Organo amministrativo gestisce la Società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di

ogni potere per l'amministrazione della Società e della facoltà di compiere gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta esclusione soltanto per quelli tassativamente riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

19.2. Sarà di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e, ove prevista la composizione collegiale non potrà formare oggetto di attribuzione all' Amministratore Delegato o al Presidente, oltre alle delibere a esso riservate dall'art. 2381, comma 4 c.c., l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in conseguenza del recesso di un socio;
- d) la proposta di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- e) acquisizioni e/o alienazioni di diritti reali immobiliari di importo unitario inferiore ad Euro 500.000;
- f) operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario utili od opportune per l'esercizio dell'oggetto sociale ed al raggiungimento degli scopi sociali, qualora di importo unitario inferiore ad Euro 500.000;
- g) il rilascio di garanzie, tipiche o atipiche, reali o personali, anche a favore di terzi di importo unitario inferiore ad Euro 500.000;
- h) la proposta del piano degli investimenti;
- i) la proposta del budget economico e patrimoniale.

19.3. L' Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono inoltre nominare direttori e procuratori *ad negotia* per singoli atti o categorie di atti e avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza di esperti, determinandone il compenso e la durata dell'incarico, che non può in ogni caso eccedere quella del mandato dell'organo amministrativo stesso.

19.4. L'Organo Amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario, annualmente predisposta a chiusura dell'esercizio sociale.

19.5. L'Organo Amministrativo valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con quelli previsti dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016. Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario, annualmente predisposta a chiusura dell'esercizio e da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio. Qualora l'organo amministrativo non ravvisi l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con quelli previsti dall'art. 6, comma 3 D.Lgs. n. 175/2016, dà conto delle ragioni all'interno della relazione sul governo societario.

19.6. L' Organo Amministrativo assicura il massimo rispetto del livello di trasparenza sull'uso delle risorse sociali e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013.

Articolo 20 — Amministratore Delegato

20.1. L'Organo Amministrativo, ove collegiale, può attribuire nei limiti disposti dall' art. 2381 c.c. deleghe di gestione a un solo amministratore, determinando i poteri, salva la possibilità di attribuire deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall' Assemblea secondo la normativa vigente in materia.



Handwritten signature in cursive script, possibly reading 'G. Marano'.

20.2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2381 4° comma c.c., non potranno essere delegate le attribuzioni e i poteri indicati negli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis c.c., e neppure quelli relativi:

1. alla definizione degli indirizzi strategici della gestione e della relazione previsionale programmatica contenente la definizione dei piani economico-finanziari e dei programmi di investimento, dandone informazione alla prima assemblea utile;
2. all'approvazione della struttura organizzativa aziendale;
3. all'approvazione del budget annuale della società, comprensivo del piano investimenti e della programmazione delle risorse umane, vincolante per l'attività dei consiglieri delegati;
4. all'adozione di ogni atto o provvedimento nei confronti del Direttore Sanitario;
5. alla delibera di costituzione e di risoluzione del rapporto di collaborazione o di lavoro nei confronti dei dirigenti delle Unità Operative (ossia delle strutture semplici e complesse);
6. acquistare, vendere, permutare, alienare a qualsiasi titolo e costituire in garanzia beni immobili;
7. all'assunzione di debiti a medio lungo termine, anche sotto forma di mutui con o senza privilegi di importo superiore a Euro 200.000,00;
8. alla costituzione, riduzione, surroga, postergazione, cancellazione di ipoteche, rinuncia ad ipoteche legali, esonerando in ogni caso i Conservatori dei Registri da ogni responsabilità;
9. al rilascio di garanzie reali e/o fideiussioni e/o avalli ed alla costituzione in pegno di beni sociali per valori superiori a Euro 200.000, 00;
10. alle delibere relative ai versamenti per la liberazione delle azioni sottoscritte e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 2344 c.c.,
11. alla sottoscrizione di contratti di qualsiasi tipo che impegnino la società per un arco di tempo superiore ai cinque anni;
12. all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni di altre imprese o enti, di qualsiasi tipo e sotto qualunque forma, alla partecipazione a loro organi deliberativi e all'elezione e/o alla designazione di consiglieri, gestori e/o rappresentanti;
13. all'acquisto, alla cessione, alla costituzione, al conferimento o all'affitto di aziende o di rami di azienda.

Articolo 21 — Norme di funzionamento dell'Organo Amministrativo

21.1. L'Organo Amministrativo si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia tutte le volte che l'Amministratore ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione, o chi ne fa le veci, ne ravvisi l'opportunità, o che ne sia fatta domanda da uno dei sindaci o da almeno due consiglieri in ipotesi di organo amministrativo collegiale.

21.2. In ipotesi di Organo Amministrativo collegiale:

1. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza od in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o prendere visione dei documenti relativi. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione per la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

2. La convocazione viene fatta con lettera raccomandata con avviso di ritorno spedita almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione o a mezzo di telegramma, fax o e-mail o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, fax o e-mail spedito con almeno 24 ore di anticipo, presso il domicilio a tal fine indicato dai consiglieri.
3. L'ordine del giorno viene fissato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente (se nominato) o dal consigliere più anziano di età, che deve comprendervi anche le proposte presentate per iscritto dai membri del Consiglio.
4. I membri del Consiglio, in tempo utile rispetto alla riunione del Consiglio e alle incombenze che di seguito si descriveranno, possono far pervenire al Presidente scritti contenenti osservazioni e memorie sui punti recati all'ordine del giorno. Il Presidente, se possibile, è tenuto a trasmetterli ai componenti del Consiglio e ai sindaci effettivi per la riunione, eventualmente corredandoli di proprie deduzioni scritte.

21.3. È data facoltà al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci o all'Amministratore Unico, qualora ne ravvisino la necessità, di invitare persone non facenti parti dell'organo amministrativo o di quello di controllo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico per la miglior esposizione e/o trattazione di argomenti specifici iscritti all'ordine del giorno.

21.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, anche in mancanza di tali formalità, quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può comunque opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato.

21.5. L'Amministratore unico o gli amministratori in ipotesi di Organo Amministrativo collegiale riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno semestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società.

Articolo 22 - Deliberazioni dell'Organo Amministrativo

22.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

22.2. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

22.3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta solo nel caso sia opportuno procedere a deliberare nell'interesse della società o comunque vi sia la necessità di evitare un danno alla società: in tal caso tale stato di opportunità e/o di necessità di evitare un danno alla società è dichiarato sotto la propria responsabilità da chi presiede la seduta.

22.4. Per le deliberazioni relative ad acquisizioni e/o alienazioni di diritti reali immobiliari ovvero operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, utili od opportune per l'esercizio dell'oggetto sociale ed al raggiungimento degli scopi sociali - compreso il rilascio di garanzie, tipiche o atipiche, reali o personali, anche a favore di terzi - e quelle inerenti l'adozione del piano degli investimenti e del budget economico e patrimoniale, di cui all'art.19.2. lett. e), f), g), h), i), richiedono il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.



Giuliano Quaresima

22.5. Le deliberazioni del Consiglio o dell'Amministratore Unico sono constatate da verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti per il Consiglio dal Presidente e dal segretario o dall'Amministratore Unico e dal segretario.

22.6. Per quanto riguarda le deliberazioni in cui è ravvisabile un conflitto di interessi, l'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 c.c., deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di Amministratore Delegato, dovrà astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Articolo 23 — Compensi e rimborsi spese

23.1. All'Amministratore Unico, ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione in ipotesi di organo collegiale, spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragione del loro ufficio; l'eventuale compenso annuo viene deliberato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione della Assemblea stessa.

23.2. L'eventuale compenso dovrà essere determinato secondo le prescrizioni contenute nella L. 296/2006 comma 721, nella Legge Regionale n. 26/2007, nonché nel D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

23.3. Nei limiti della vigente normativa in materia, in ipotesi di organo di amministrazione collegiale, il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi, rimborsi, indennità tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentite, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

Art. 24 - Direttore Generale

24.1. La scelta del Direttore Generale (D.G.) da parte dell'Assemblea deve avvenire fra persone che, oltre ad aver conseguito un diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) (i titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia) devono avere comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori, pubblici o privati, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie (l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario ed in parte in altro settore è cumulabile per il raggiungimento dei 7 anni) e possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dal codice civile e in quelli sottoelencati.

24.2. Le attribuzioni e poteri del D.G. non potranno in alcun modo eccedere quelli previsti dall'art. 20 per il consigliere delegato. Le disposizioni di Legge che regolano la responsabilità degli amministratori trovano applicazione anche nei confronti del Direttore Generale.

24.3 L'incarico di Direttore Generale è a tempo determinato per la durata massima di 5 (cinque) anni nel pieno rispetto della normativa in materia anche in relazione al contratto di lavoro instaurato e alla disciplina vigente definita dalla contrattazione collettiva.

Il Direttore Generale dovrà possedere i prescritti requisiti di autonomia, professionalità e onorabilità ed inoltre:

1. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2382 c.c.;
2. non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 in quanto applicabili;
3. non trovarsi in una delle cause ostative di cui all'art. 3 comma 11 D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
4. non essere stato condannato alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del c.c., nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i., nel D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.;
5. non aver subito pronunce di interdizione da uffici direttivi adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
6. non trovarsi in una delle altre condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 175/2016.

Non possono inoltre essere nominati Direttore Generale coloro che sono legati da rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con strutture private che svolgono attività concorrenziale con la Società.

Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto della normativa vigente. Al Direttore Generale è inibita ogni attività in conflitto con l'interesse della Società.

24.4. Al Direttore Generale, che deve assicurare il corretto fluire della diuturna gestione della società, nel rispetto dei ruoli e nelle mansioni stabiliti nell'organigramma approvato dall'organo amministrativo, sono attribuite i seguenti compiti e funzioni:

1. sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema della struttura organizzativa della Società;
2. dirigere la struttura organizzativa della Società rispondendo, in via gerarchica, direttamente al Consiglio di Amministrazione; nell'esercizio di tale attribuzione il direttore generale si avvale della collaborazione della direzione sanitaria e amministrativa;
3. sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
4. assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, avendo facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi ed osservazioni;
5. definire gli strumenti di programmazione aziendale e i referti del controllo di gestione, e sovrintendere al loro corretto funzionamento;
6. presiedere, con possibilità di delega ad altro dirigente, le commissioni di selezione per l'assunzione e la promozione del personale;
7. identificare le modalità più idonee di selezione di fornitori in osservanza delle disposizioni normative vigenti tempo per tempo e presiedere le Commissioni in materia di contratti;
8. provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento della Società nell'osservanza delle disposizioni normative.

24.5. In ogni caso, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale non potranno in alcun modo eccedere quelli previsti per i consiglieri delegati come specificato nell'art. 20.

Per l'effetto, allo stesso Direttore Generale potranno, quindi, essere attribuiti poteri gestori e di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi con l'esclusione di quelli relativi ai seguenti atti:

1. definizione degli indirizzi strategici della gestione e della relazione previsionale programmatica contenente la definizione dei piani economico finanziari e dei programmi di investimento;



Luigi Antonio Marino

2. approvazione della struttura organizzativa aziendale;
3. approvazione del budget annuale della società, comprensivo del piano investimenti e della programmazione delle risorse umane;
4. nomina e revoca del Direttore Sanitario;
5. delibera di costituzione e di risoluzione del rapporto di collaborazione o di lavoro nei confronti dei dirigenti delle Unità Operative (ossia delle strutture semplici e complesse);
6. acquisto, vendita, permuta, alienazione a qualsiasi titolo e costituzione in garanzia di beni immobili;
7. assunzione di debiti a medio lungo termine, anche sotto forma di mutui con o senza privilegi di importo superiore a Euro 200.000,00;
8. costituzione, riduzione, surroga, postergazione, cancellazione di ipoteche, rinuncia ad ipoteche legali;
9. rilascio di garanzie reali e/o fidejussioni e/o avalli, costituzione in pegno di beni sociali per valori superiori a Euro 200.000,00;
10. sottoscrizione di contratti di fornitura che impegnino la società per un arco di tempo superiore ai cinque anni;
11. acquisizione e cessione di partecipazioni di altre imprese o enti, di qualsiasi tipo e sotto qualunque forma, partecipazione a loro organi deliberativi ed elezione e/o designazione di consiglieri, gestori e/o rappresentanti;
12. acquisto, cessione, costituzione, conferimento o affitto di aziende o di rami di azienda.

TITOLO V: Direzione Sanitaria

Art. 25 – Direttore Sanitario

25.1. L'Ospedale di Sassuolo, mediante la funzione di Direzione Sanitaria, garantisce il governo clinico, l'organizzazione dei servizi e l'integrazione con la rete ospedaliera provinciale e con i servizi territoriali della Azienda USL di Modena. Tale funzione è esercitata da un Direttore nominato dall'Assemblea.

25.2. Il Direttore Sanitario dovrà possedere i prescritti requisiti di autonomia, professionalità e onorabilità ed inoltre:

1. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza ad amministratore previste dall'art 2382 c.c.;
2. non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 in quanto applicabili;
3. non trovarsi in una delle cause ostative di cui all'art. 3 comma 11 D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
4. non aver subito pronunce di interdizione da uffici direttivi adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
5. non trovarsi in una delle altre condizioni ostative previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Non può essere nominato Direttore Sanitario colui che sia legato da rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con strutture private che svolgono attività concorrenziale con la Società; è inoltre inibita ogni attività in conflitto di interesse con la Società.

TITOLO VI: Rappresentanza legale

Articolo 26 — Rappresentanza legale

26.1. La rappresentanza legale della società, attiva e passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché la rappresentanza negoziale e la firma sociale competono all' Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, solo in caso di assenza o di impedimento di quest' ultimo, al Vice-Presidente ove nominato. Il compimento dell'atto da parte del Vice-Presidente costituisce prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

26.2. La rappresentanza legale spetta altresì all'eventuale Consigliere delegato per gli affari compresi nei compiti attribuiti, con le eventuali limitazioni espresse nella delega.

26.3. La rappresentanza legale spetta altresì al Direttore Generale limitatamente all'esercizio dei poteri e dei compiti ad esso attribuiti.

TITOLO VII: Organi di controllo

Articolo 27 — Collegio Sindacale

27.1. L'Assemblea nomina, a termine di legge, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c., e ne designa il Presidente nel rispetto quanto contemplato negli articoli successivi.

27.2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

27.3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

27.4. I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all' art 148, III comma, D.Lgs. n. 58/1998. I sindaci devono altresì possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

27.5. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. comma 1, n. 1, lett. c, art. 2399 c.c. comma 2, art. 2409 quinquies c.c. e art. 2382 c.c.

27.6. L'assunzione della carica di sindaco avviene nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

27.7. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

27.8. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

27.9. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal sindaco più anziano.

27.10. Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403/ bis c.c.

27.11. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio sulla base della vigente Tariffa Professionale minima dei Dottori Commercialisti.

27.12. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il Collegio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai sindaci medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- b) Il Collegio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Emilia Romagna. Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica.

È possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

1. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
2. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

27.13. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

27.14. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

27.15. I sindaci devono assistere alle assemblee dei soci, alle sedute dell'Amministratore Unico, ovvero alle adunanze del Consiglio di amministrazione, ove prevista la forma amministrativa collegiale.

27.16. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Articolo 28 — Revisione legale dei conti

28.1. La revisione legale dei conti è esercitata sensi dell'art. 2409 bis, I comma, c.c. da una società di revisione, iscritta nel registro dei revisori contabili presso la Consob.

28.2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale, approvandone il compenso.

28.3. La Società di revisione anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

28.4. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

28.5. L'incarico della revisione legale dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

28.6. Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se incaricati, decadono dall'ufficio, le società che si trovano in una delle condizioni cui all'art. 2409 quinquies c.c.

28.7. In caso di decadenza della Società di revisione, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di una nuova Società di revisione.

TITOLO VIII: Esercizi sociali — Bilancio — Utili

Articolo 29 — Chiusura degli esercizi

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30 — Predisposizione del bilancio di esercizi

30.1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo predispone il progetto di bilancio, contenente la situazione patrimoniale, il relativo conto economico, la relazione sulla gestione, se richiesta ai sensi dell'art. 2435 c.c., e la nota integrativa, nonché ogni altro documento prescritto dalla legge e cura gli adempimenti prescritti dall'art. 2429 c.c.

Articolo 31 — Deposito del bilancio di esercizio

31.1. L'Organo Amministrativo, oltre agli adempimenti di cui all'articolo precedente, provvede a depositare presso la sede sociale, in tempo utile rispetto all'assemblea di bilancio, copia dei documenti costituenti il progetto di bilancio, corredati dalla relazione del Collegio Sindacale e, qualora la società si sia sottoposta, spontaneamente o in adempimento ad obblighi di legge, a revisione contabile ad opera di una società a ciò abilitata, dalla relazione del revisore indipendente.

Articolo 32 — Destinazione degli utili

32.1. La destinazione degli utili netti, dedotta la quota da destinare a riserva legale e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'assemblea, verrà deliberata dall'assemblea ed essi verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

Articolo 33 — Dividendi

33.1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o con le altre modalità determinate dall'assemblea.

Qualora ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla legge, l'Organo Amministrativo nel corso dell'esercizio può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo sull'esercizio stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili cadono in prescrizione a favore della società.

TITOLO IX: Scioglimento, liquidazione e trasformazione

Articolo 34 — Nomina dei liquidatori

34.1. Addivenendosi, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 35 — Revoca dello stato di liquidazione

35.1. L'eventuale revoca dello stato di liquidazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

L'atto mediante il quale si procede a deliberare la revoca dello stato di liquidazione dovrà essere analiticamente motivato, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nei limiti della applicabilità degli stessi a Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Articolo 36 — Crisi d'impresa

36.1. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio predisposti dall'Organo Amministrativo, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Organo Amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un piano idoneo di risanamento.

Non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o a un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie in qualsiasi forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Articolo 37 — Trasformazione della società

37.1. La trasformazione della società dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

L'atto mediante il quale si procede a deliberare la trasformazione della società dovrà essere analiticamente motivato, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. La motivazione deve anche

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nei limiti della applicabilità degli stessi a Ospedale di Sassuolo S.p.A.

TITOLO X: Clausola compromissoria

Articolo 38 — Clausola compromissoria

38.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

38.2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 838-ter e 838-quater c.p.c.

38.3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

38.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

38.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO XI: Varie - Rinvio

Articolo 39— Divieti specifici


39.1. Ai sensi della normativa vigente:

- a) il consiglio di amministrazione della società può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore (salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea);
- b) la carica di Vice-Presidente deve intendersi attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) è fatto divieto alla società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- d) è fatto divieto alla società di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 40— Rinvio alle norme di legge

40.1. Per tutto quanto non espressamente previsto o contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia di società per azioni, nonché delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Lucaiano Luais

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is highly cursive and slanted. The stamp is partially obscured by the signature but is clearly visible in the center-right of the signature. The stamp contains text in Italian, including "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI".

Certifico io sottoscritto Dott. ANTONIO DIENER notaio in Fiorano Modenese che la presente copia composta di fogli
è conforme all'originale.

Si rilascia per uso
Fiorano Modenese, lì